

Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione di Banca del Veneto Centrale Credito Cooperativo Soc. Coop. sul progetto di fusione per incorporazione di BVR BANCA – Banche Venete Riunite Credito Cooperativo di Schio, Pedemonte, Roana e Vestenanova – Società Cooperativa ai sensi dell'art. 2501-quinquies Codice Civile.

Gli amministratori, con la presente relazione, redatta a norma dell'art. 2501-quinquies cod. civ. approvata nell'adunanza del Consiglio di Amministrazione dell'1/12/2023, intendono illustrare e giustificare sotto il profilo economico e giuridico il progetto di fusione, indicando i criteri di determinazione del rapporto di cambio delle azioni nella misura ivi indicata.

*

1. Aspetti giuridici dell'operazione

L'aggregazione sarà realizzata mediante incorporazione in Banca del Veneto Centrale Credito Cooperativo Soc. Coop. ("**Banca Incorporante**") di BVR BANCA – BANCHE VENETE RIUNITE Credito Cooperativo di Schio, Pedemonte, Roana e Vestenanova – Società Cooperativa ("**Banca Incorporanda**") e, insieme alla Banca Incorporante, "**Banche**").

A seguito della fusione, la Banca Incorporante assumerà la nuova denominazione di "BVR BANCA VENETO CENTRALE Credito Cooperativo Italiano – Società Cooperativa".

La Banca Incorporante, a decorrere dalla data di efficacia giuridica dell'atto di fusione, succederà in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi e negli impegni facenti capo alla Banca Incorporanda.

Ai sensi dell'articolo 57, comma 4, del Testo Unico Bancario (D. Lgs. n. 385/1993), per effetto della fusione, i privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo, da chiunque prestate o comunque esistenti a favore delle società partecipanti alla fusione conserveranno la loro validità e il loro grado, senza bisogno di alcuna formalità o annotazione a favore della Banca Incorporante.

A norma dell'art. 2504-bis, comma 2, cod. civ., le Banche, compatibilmente con le tempistiche normative, stimano che la fusione possa avere efficacia giuridica a partire dal 1° luglio 2024.

*

2. Aspetti contabili dell'operazione

Per quanto riguarda gli aspetti contabili, come è noto, le Banche hanno adottato a partire dall'esercizio 2006 i principi contabili internazionali IAS/IFRS per la predisposizione dei propri bilanci.

Gli effetti contabili e fiscali della fusione decorreranno dal 1° gennaio 2024.

*

3. Aspetti tributari dell'operazione

L'operazione di fusione è fiscalmente "neutra" agli effetti dell'imposizione diretta.

Infatti, ai sensi dell'art. 172 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, approvato con D.P.R. n. 917/86, la fusione non determina il realizzo di proventi o di perdite fiscalmente rilevanti da parte dei soggetti coinvolti.

In particolare, in capo alla Banca Incorporanda, il trasferimento del proprio patrimonio alla Banca Incorporante non darà luogo al realizzo dei plusvalori o minusvalori latenti nelle attività e passività.

*

4. Il profilo economico dell'operazione

L'obiettivo fondante del progetto di aggregazione è quello di costituire una realtà capace di sviluppare in concreto la propria azione su tutto il territorio di riferimento nella convinzione che le condizioni strutturali - del settore, in generale, e del Movimento del Credito Cooperativo in particolare - impongano di rivedere il modello di business in essere, anche alla luce dell'assetto del Gruppo Bancario Cooperativo.

I benefici auspicati che sottendono a tale scelta sono sintetizzabili come segue:

- perseguire più efficacemente la mission di una Cooperativa di Credito sancita dai principi e valori che ne ispirano l'agire, contenuti nella Carta dei Valori del Credito Cooperativo e nello Statuto Sociale;
- unire i territori in un'ottica di maggiore presidio dell'intero mercato di riferimento;
- affrontare in maniera più adeguata le grandi sfide che connotano l'attuale contesto di riferimento, quali l'incertezza degli operatori, gli effetti sulla redditività delle manovre di politica monetaria della BCE, nonché l'evoluzione della variabile tecnologica che accompagna i mutamenti nelle abitudini e nei comportamenti sociali, le sempre più frequenti crisi economico-finanziarie che, per motivi diversi, connotano i tempi recenti;
- ottemperare efficacemente e con competenza a tutti gli adempimenti imposti dalla normativa, sempre maggiori, complessi e stringenti;
- fronteggiare in maniera più adeguata i rischi aziendali, attraverso strutture di controllo che, grazie alla disponibilità di risorse adeguate e specialistiche, potranno, con un rinnovato impianto organizzativo presidiare al meglio le evoluzioni normative e di mercato contribuendo a garantire la sana e prudente gestione;
- liberare risorse da destinare all'attività di sviluppo commerciale anche attraverso una revisione progressiva del modello distributivo; potenziare la rete commerciale significa soprattutto destinare professionalità adeguate, reperibili internamente o esternamente, consentendo di migliorare la qualità del servizio offerto alla Compagine Sociale e alla clientela, garantendo, oltre alla continuità della relazione, margini reddituali adeguati;
- diventare l'interlocutore di riferimento di partner sia privati che pubblici sui territori di competenza;
- ottenere economie, tipicamente di scala e di scopo, grazie all'integrazione di risorse e tecnologie, nonché mediante la condivisione di servizi e fornitori, che a regime potranno portare benefici in termini di riduzione dei costi operativi.

Il modello di *business*, costituito dall'insieme delle soluzioni strategiche e organizzative attraverso le quali l'impresa acquisisce vantaggio competitivo, sarà basato sull'intermediazione tradizionale della ricchezza finanziaria tra operatori in *surplus* e operatori in *deficit* e sullo sviluppo dei servizi bancari, finanziari e assicurativi. La componente mutualistica continuerà a rappresentare il tratto distintivo e l'operatività prevalente e contraddistinguere l'azione della nuova Banca. Attenzione preminente verrà pertanto rivolta allo sviluppo degli impieghi e del relativo rapporto rischio/rendimento nonché alla prestazione di servizi accessori e di consulenza.

In particolare, per la componente degli impieghi si prevede:

- il consolidamento del posizionamento competitivo nei settori tradizionali delle famiglie e delle piccole e medie imprese;

- la possibilità di sfruttare un plafond da destinare a impegni fuori zona maggiormente capiente rispetto alle realtà distinte;
- la crescita del settore *corporate*, sia pur con estrema attenzione alla qualità dei prenditori e al rapporto rischio/rendimento.;
- la crescita dell'operatività nel comparto Estero.

Nel comparto della raccolta diretta, alla luce delle situazioni di partenza delle Banche, si prevede un graduale percorso di convergenza nelle politiche di *funding* sia a breve che a medio termine, in linea con le strategie della Capogruppo.

Sempre più rilevanza e peso nelle strategie aziendali assumerà l'attività di prestazione qualificata di servizi consulenziali a imprese e famiglie per lo sviluppo di componenti commissionali nei comparti della finanza aziendale, della bancassicurazione, degli incassi e pagamenti e della gestione dei patrimoni.

Il potenziale di crescita dei margini dalla gestione del risparmio e dalla bancassicurazione è rilevante, e favorito dalla componente relazionale e di percezione positiva del Credito Cooperativo. Si prevede di rinforzare gli investimenti nelle competenze del personale, creando figure dedicate, rafforzando le competenze professionali dei collaboratori e migliorando ulteriormente i processi di lavoro, anche con riferimento all'acquisizione di nuovi clienti.

*

5. Situazione patrimoniale di fusione

Come previsto dall'art. 2501-*quater* Codice Civile, la situazione patrimoniale ai fini della fusione sarà costituita dal progetto di bilancio relativo all'esercizio chiuso il 31 dicembre 2023.

*

6. Il rapporto di cambio

Il rapporto di cambio delle azioni delle Banche viene determinato alla "pari", ovvero in base ai soli valori nominali delle azioni delle Banche, prescindendo dalla valorizzazione dei rispettivi capitali economici sottostanti. Tale determinazione dà la possibilità di rispettare il vincolo di non distribuibilità delle riserve ai Soci, riconoscendo la loro impossibilità a partecipare a qualsiasi forma di incremento del patrimonio. Tale scelta è motivata dal fatto che:

- le riserve non possono essere distribuite tra i soci delle Banche;
- in caso di scioglimento, l'intero patrimonio sociale, dedotto solamente il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, sarà devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione;
- il socio receduto o escluso o gli aventi causa del socio defunto hanno diritto soltanto al rimborso del valore nominale delle azioni e del sovrapprezzo versato in sede di sottoscrizione delle azioni, detratti gli utilizzi per copertura di eventuali perdite, quali risultano dai bilanci precedenti e da quello dell'esercizio in cui il rapporto sociale si è sciolto limitatamente al socio cooperatore.

In ragione di ciò, tenuto conto del fatto che: (i) il capitale sociale della Banca Incorporanda è rappresentato da azioni del valore nominale di euro 25,00 (venticinquevirgolazerozero) e che (ii) il capitale sociale della Banca Incorporante è rappresentato da azioni del valore nominale di euro 5,34 (cinquevirgolatrentaquattro) ai soci della Banca Incorporanda, per ogni azione posseduta, verranno

assegnate n. 4 (quattro) azioni di nuova emissione del valore nominale di euro 5,34 (cinquevirgolatrentaquattro) della Banca Incorporante, con generazione pertanto di un residuo rimborsabile in caso di uscita del socio che sarà appostato ad una riserva per sovrapprezzo azioni nominativa, con memoria contabile dell'imputazione a ciascun socio. Conseguentemente non si saranno conguagli in denaro.

*

7. Statuto Sociale

Lo Statuto Sociale sarà quello della Banca Incorporante con l'inserimento delle modifiche di seguito evidenziate.

Articolo 1 - Denominazione. Scopo Mutualistico. La disposizione viene modificata riportando la nuova denominazione della Banca Incorporante a seguito della fusione.

Articolo 4 - Sede e competenza territoriale. La disposizione viene modificata per dare attuazione agli accordi di fusione raggiunti tra le Banche, riportando i riferimenti alla sede secondaria di Schio (VI). Inoltre, vengono eliminate alcune sedi distaccate in quanto non necessarie ai fini della competenza territoriale.

Articolo 21 - Capitale sociale. Viene modificato l'importo oggetto della delega ad aumentare il capitale sociale conferita dall'Assemblea Straordinaria al Consiglio di Amministrazione ai sensi del comma 3, al fine di adeguare la previsione al fabbisogno di azioni di finanziamento della Banca Incorporante.

Articolo 26 - Convocazione dell'assemblea. La disposizione viene modificata nella parte in cui individua i quotidiani sui quali pubblicare l'avviso di convocazione dell'assemblea al fine di comprendere tutte le province venete interessate e la provincia di Ferrara.

Articolo 57 - Ulteriori disposizioni transitorie. L'articolo viene modificato rispetto alla formulazione vigente al fine di dare attuazione agli accordi intercorsi tra la Banca Incorporante e la Banca Incorporanda con riferimento alla composizione e al funzionamento degli organi sociali nel periodo successivo alla data di efficacia della Fusione.

In particolare, l'art. 57 dispone in merito al numero e alla provenienza dei componenti del Consiglio di Amministrazione nel periodo ricompreso tra la data di efficacia della Fusione e la data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio che si conclude il 31 dicembre 2030 ("Periodo Transitorio").

Inoltre, fino alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio che si conclude il 31 dicembre 2027, la previsione detta un'apposita disciplina per la individuazione del Presidente, del Vice Presidente Vicario e dei Vice Presidenti non Vicari del predetto organo. Per tutta la durata del Periodo Transitorio la disposizione transitoria introduce altresì un *quorum* deliberativo rafforzato per l'adozione di talune decisioni rilevanti e di impatto.

La clausola statutaria dispone in merito alla composizione del Comitato Esecutivo e, fino alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio che si conclude il 31 dicembre 2027, introduce specifici criteri per l'individuazione del relativo Presidente. La previsione transitoria disciplina, inoltre, la composizione e il sistema di nomina del Collegio Sindacale con effetto sino alla

data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2026 e, sempre con riferimento a tale periodo, detta dei criteri per l'individuazione del Presidente del Collegio Sindacale.

Articolo 58 - Modifica delle disposizioni transitorie. Nell'ottica di attribuire maggiore stabilità all'assetto introdotto dalla disposizione di cui all'articolo 57, il nuovo articolo 58 dello Statuto Sociale prevede *quorum* deliberativi rafforzati per l'assemblea straordinaria della Banca Incorporante chiamata a decidere in merito ad eventuali proposte di modifica, integrazione e/o abrogazione della citata disposizione transitoria (oltre che dello stesso articolo 58). Sono altresì introdotte delle eccezioni all'operatività di tale nuova norma.

Lo Statuto, così modificato e integrato, sarà adottato dall'assemblea straordinaria della Banca Incorporante chiamata a deliberare in ordine alla fusione e sarà vigente a partire dalla data di efficacia della stessa.

*

8. Trattamento riservato a favore degli amministratori delle Banche interessate dalla fusione o a particolari categorie di soci

Nessun vantaggio particolare sarà deliberato a favore degli amministratori delle Banche coinvolte nell'operazione di fusione e nessun trattamento particolare sarà riservato ai soci e/o a particolari categorie di soci per effetto della stessa.

Approvato dal Consiglio di Amministrazione di Banca del Veneto Centrale Credito Cooperativo Soc. Coop. in data 1/12/2023

Per il Consiglio di Amministrazione di Banca del Veneto Centrale Credito Cooperativo Soc. Coop.



F.to: Gaetano Marangoni

In qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione